



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 275 del 20.12.2012

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – RETE DI AREA URBANA: RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL VIGENTE CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2012.

L'anno duemiladodici e questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 14.45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| Virginio Brivio | SINDACO | P |
| Vittorio Campione | VICESINDACO | P |
| Francesca Bonacina | ASSESSORE | P |
| Ivano Donato | ASSESSORE | A |
| Martino Mazzoleni | ASSESSORE | P |
| Francesca Rota | ASSESSORE | A |
| Michele Tavola | ASSESSORE | P |
| Armando Volontè | ASSESSORE | A |
| Elisa Corti | ASSESSORE | P |

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lecco con atto repertorio n. 31422 del 27.05.2005 ha sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con la società SAL – Servizi automobilistici Lecchesi srl, quale rappresentante dell'Associazione Temporanea di imprese aggiudicataria della gara (costituita ora in s.c.a.r.l. denominata "Lecco Trasporti"), il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Lecco – rete di area urbana;
- la gara per l'affidamento del servizio era stata espletata dal Comune di Lecco congiuntamente con la Provincia di Lecco, rispettivamente per i servizi di area urbana e di area extraurbana;
- il vigente contratto prevede, all'art. 3 la scadenza naturale in data 30 giugno 2012 nonché la possibilità "su richiesta del Comune e previa formalizzazione dei necessari atti amministrativi", della prosecuzione del servizio da parte della società Lecco Trasporti;

Richiamata la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 con la quale la Regione Lombardia ha approvato la riforma del trasporto pubblico locale che prevede l'attuazione di una razionalizzazione della rete complessiva del trasporto, mediante l'istituzione di cinque Agenzie ed altrettanti bacini di utenza a fronte degli attuali ventidue coincidenti con le province lombarde ed i Comuni capoluoghi di provincia;

Considerato che la legge regionale n. 6/2012 prevede altresì:

- che le cinque Agenzie di Trasporto pubblico locale, individuate dalla L.R. 6/2012 di cui sopra, corrispondano ai confini amministrativi delle province di: Bergamo, Brescia; Cremona e Mantova; Milano, Monza e Brianza Pavia e Lodi; Varese, Como, Lecco e Sondrio, e che il ruolo di ogni Agenzia sarà quello di programmare, organizzare, monitorare, controllare e promuovere i servizi di trasporto in maniera integrata all'interno del bacino di competenza in modo da superare l'attuale divisione tra trasporto urbano ed extraurbano;
- una possibile differente ripartizione delle risorse, che verranno suddivise in base ai nuovi criteri dei costi standard, fabbisogni di mobilità e criteri di premialità, superando così il criterio della spesa storica, e che gli obiettivi di miglioramento del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità ed accessibilità sono complementari all'obiettivo principale di attuazione dell'integrazione tariffaria regionale;
- una serie di misure e interventi per la riduzione dei livelli di congestione, delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici al fine di favorire un servizio di trasporto integrato tramite la realizzazione di stazioni e centri d'interscambio;
- all'art. 60, comma 8 la seguente opzione: *"al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4, gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio fino ad un termine massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge"*,

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra esposto, nelle more dell'istituzione delle Agenzie per la mobilità e secondo la disposizione della Legge Regionale n.6/2012, finalizzata tra l'altro ad

attuare la programmazione e la pianificazione dell'intero bacino oggi individuato dai territori delle Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese, rideterminare la durata del contratto;

Rilevato che la Provincia di Lecco, relativamente al servizio di cui al contratto di propria competenza nell'area extra - urbana, intende per la sua parte rideterminare la scadenza del proprio contratto;

Considerato altresì che sono tutt'ora in corso conferenze di servizio ed Assemblee degli enti locali costituenti i bacini afferenti le 5 Agenzie e che è necessario attendere l'espletamento di tutte le procedure amministrative per la definizione delle quote di partecipazione nonché delle risorse economiche e del personale attribuito ai nuovi enti;

Dato atto che l'art. 60 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 prevede la possibilità di rideterminare la scadenza del contratto d'intesa con il gestore del servizio;

Acquisita la comunicazione della società Lecco Trasporti scarl, del 14 dicembre 2012, che dichiara di essere disponibile a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale nell'area urbana di Lecco come proposto dall'Amministrazione Comunale, rideterminando la scadenza del contratto alla data del 30 settembre 2013, ma subordinando la nuova scadenza all'incremento del corrispettivo con applicazione dell'indice Istat di settore;

Visto il vigente contratto di servizio, in particolare l'art. 4 denominato "Obblighi dell'ente affidante" comma 8 che recita il "*Corrispettivo verrà revisionato dalle parti sulla scorta del tasso di inflazione programmato*";

Rilevato che il Dipartimento del Tesoro ha definito per l'anno 2012 il tasso di inflazione programmato (TIP) pari all'1,5%;

Atteso che l'attuale corrispettivo annuale incrementato del tasso di inflazione programmato pari 1,5% come sopra indicato è pari ad € 3.530.197,29 e quindi il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 è pari ad € 2.660.000,00;

Vista la L.R. 6/2012;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visti i pareri tecnico e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della necessità di rideterminare ai sensi della L.R. 6/2012, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, al 30 settembre 2013 con l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a cura della società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), attuale gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;

2. di prendere atto che l'adeguamento del corrispettivo mediante applicazione del tasso di inflazione programmato (TIP) è pari all'1,5% e di determinare quindi il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 in € 2.660.000,00, risorsa economica disponibile per l'anno 2013 al capitolo 4826 del Bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale anni 2012-2014;
3. di dare atto che il direttore di settore Arch. Andrea Pozzi provvederà al l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti e necessari per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RETE DI AREA URBANA: RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL VIGENTE CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2012", prot. n. 59060 del 20.12.2012.

20 DIC 2012

Lecco,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Andrea Pozzi



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N.
59060 DEL 20.12.2012

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 20.12.2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Nadia Crippa

Nadia Crippa

Pratica trattata da: Fausto Nani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21 DIC. 2012 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 GEN. 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 21 DIC. 2012.

Li, 21 DIC. 2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FLAVIO POLANO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE